



COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Estratto del Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

I.D. n. **90**
in data **19-04-2010**
P.G. n. **7058**

L'anno **duemiladieci** addì **19-diciannove-** del mese di **aprile** alle ore **16:12** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO-AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA.

erano presenti i seguenti Consiglieri:

DELRIO Graziano	No	CAVATORTI Rossana	Si
CASELLI EMANUELA	Si	RINALDI Nando	Si
VECCHI Luca	Si	RIVA Matteo	Si
CAPELLI ANDREA	Si	NASUTI PIERINO	Si
MONTANARI Valeria	Si	ALESSANDRI ANGELO	No
DE LUCIA Carmine	Si	GIOVANNINI Giacomo	Si
BACCARINI CATIA	Si	IRALI ZEFFERINO	Si
SCARPINO Salvatore	Si	VINCI GIANLUCA	Si
RODOLFI MORENO	Si	BARBIERI MILES	Si
CAMPIOLI GIORGIO	Si	IOTTI MATTEO	No
D'ANDREA Ernesto	No	PARENTI ANDREA	Si
MONTANARI FEDERICO	Si	FILIPPI FABIO	No
PRANDI Marco	No	EBOLI Marco	No
VENTURINI GIGLIOLA	Si	CATALIOTTI LIBORIO	Si
CARBOGNANI LUISA	Si	GUALTIERI ROCCO	No
CATTANI LUCA	Si	BASSI CLAUDIO	No
CIGARINI ANGELO	Si	TERENZIANI ANNAMARIA	Si
OLIVO Antonio	Si	SPAGGIARI ANTONELLA	No
PIERFEDERICI ROBERTO	No	DAMIAN LUCA	Si
BALLARINI Ivano	Si	OLIVIERI MATTEO	Si
SALSI Roberto	No		

Consiglieri presenti: **29**

Presiede: **CASELLI EMANUELA**

Segretario Generale: **REBUTTATO Domenico**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il DPR n° 412 del 26/08/1993 Individua all'art. 2 comma 1, le zone climatiche in funzione dei gradi giorno;
- Il Comune di Reggio Emilia ricade nella zona climatica "E";
- l'art. 8, comma 10, della legge 23/12/98 n° 448, ha introdotto agevolazioni fiscali per l'utilizzo di gasolio e GPL per uso riscaldamento;
- la norma sopra riportata, come successivamente modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23/12/99, n° 488 stabilisce tra l'altro che:

"Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a)

b)

c) ***a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi (omissis) Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:***

1) omissis

2) omissis

3) omissis

4) ***non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;***

- il punto 4 è stato oggetto di una interpretazione autentica con Legge n° 200 del 01/08/2003 che stabilisce all'art. 17 bis, comma 2, che "L'art. 8, comma 10, della L. 448(omissis) si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione delle

frazioni.”);

- l' art. 4, comma 2, del D.L. 30/09/2000 n° 268, convertito in legge 23/12/2000. n° 354 e come modificato dall'ART. 27 della legge 23/12/2000 n° 388, definisce cosa si intende per frazioni di comuni per l'applicazione del beneficio sull'accise in argomento e precisamente:

“ ...per frazioni di comuni si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del DPR n° 412 del 26/08/1993, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse ...”

- l' art. 13, comma 2, della L. 448 del 28/12/2001 (FINANZIARIA 2002) ha introdotto una ulteriore agevolazione per le **“frazioni parzialmente non metanizzate”** specificando che:

“In attesa di revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23/12/98 n° 448, come sostituita dal comma 4 dell'art. 12 della legge 23/12/99 n° 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al DPR 26/08/1993 n° 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera di Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale”;

- tale agevolazione tributaria è stata prorogata di anno in anno fino al 31/12/2009 ai sensi dell'art. 2 comma 13 della legge 22/12/2008, n. 203 (Finanziaria 2009) che recita testualmente:

13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Premesso, altresì, che:

- il Comune di Reggio Emilia, con successive deliberazioni, e da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 21499/266 del 12/11/2007, ha approvato l'aggiornamento delle aree non servite dalla rete di distribuzione del gas metano all'interno del Comune ai fini della agevolazione in argomento e definito quale area non servita **“...il territorio situato ad una distanza superiore ai 70 metri dalla rete di distribuzione di gas...”**, prendendo come riferimento il criterio indicato dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/2000, che stabilisce, all'art. 4, punto 4.5, che non sono riconoscibili, ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi

"...incrementi della lunghezza della rete superiori a 70 metri per nuovo cliente attivo.";

Considerato che:

- ad oggi risultano metanizzate ulteriori porzioni di territorio rispetto a quelle individuate dalle precedenti deliberazioni, così come risulta dalle planimetrie della rete di distribuzione del gas metano che Enia spa ha rassegnato con l'aggiornamento al 01/01/2010;
- né la legge 23/12/2009 n° 191 (Finanziaria 2010) né i provvedimenti correttivi successivi hanno reintrodotto l'agevolazione sul pagamento dell'accisa per le frazioni parzialmente non metanizzate, pertanto il beneficio è applicabile alle sole frazioni non metanizzate, appartenenti a comuni metanizzati della zona climatica E, intese secondo il citato art. 4 del D.L. 30/09/2000 n° 268, convertito in legge 23/12/2000. n° 354 come *"...porzioni edificate ... ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"*;

Dato atto che:

- con nota prot. n° R.U. 41017 del 12/04/2010, avente ad oggetto "Esatta applicazione dell'art. 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998 n° 448, modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n° 488", l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alla definizione di "frazione di comuni", stabilendo che *"...tutto il territorio posto al di fuori del centro abitato dove insiste la casa comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica frazione (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata di volta in volta, con delibera, la parte non metanizzata"*;
- la medesima nota chiarisce che in assenza di una specifica definizione dal punto di vista fiscale, per la definizione di "centro abitato" è possibile fare riferimento a quanto stabilito dall'art. 3 del Codice della strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285), che lo individua come *" l'insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine"*;

Ritenuto, pertanto nel procedere ad aggiornare la cartografia della rete di distribuzione del gas metano ed al fine di consentire l'accesso alla riduzione del costo del GPL per riscaldamento, identificare per il territorio comunale di Reggio Emilia

- il centro abitato ove ha sede la casa comunale;

- come porzioni edificate non metanizzate, poste al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, quelle distanti oltre 70 metri dalla condotta del gas metano, prendendo come riferimento il criterio di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/2000 citata e già utilizzato per le precedenti delibere consiliari;

Visti i seguenti allegati pareri alla presente proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

con

PRESENTI:	N.	29	
ASTENUTI:	N.	7	Barbieri, Giovannini, Vinci,(L.N. per l'indipendenza della Padania); Baccarini (PD); Cataliotti, Terenziani (PdL); Damian (UDC)
VOTANTI:	N.	22	
FAVOREVOLI:	N.	22	

DELIBERA

- 1) di individuare come aree non servite dalla rete di distribuzione del gas metano, le "porzioni edificate" non metanizzate poste al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, purchè distanti oltre 70 metri dalla condotta del gas metano;
- 2) di approvare:
 - a) la cartografie, rassegnata da Eni spa, di aggiornamento della rete di distribuzione del gas metano a decorrere dal 01/01/2010;
 - b) la planimetria del territorio comunale sulla quale è individuato il "centro abitato dove insiste la casa comunale" ai sensi del Codice della strada e della direttiva dell'Agenzia delle Dogane prot. n° R:U. 41017 del 12/04/2010;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze ed al Ministero dello sviluppo Economico.

Infine **il Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza onde consentire l'accesso all'agevolazione il più celermente possibile ai cittadini, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000,

con

PRESENTI: N. 25

ASTENUTI: N. 4 Baccarini (PD); Cataliotti, Terenziani (PdL); Damian (UDC)

VOTANTI: N. 21

FAVOREVOLI: N. 21

dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno **26/04/2010** e che vi resterà sino al **11/05/2010**, a norma dell'art. 124, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li **26/04/2010**

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 è divenuta esecutiva, in seguito alla pubblicazione all'albo Pretorio di questo Comune, in data **07/05/2010**.

Reggio Emilia, li

IL SEGRETARIO GENERALE
